



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**GENOVESE FELICIA ANGELICA**, Presidente  
**NOLA CATIA**, Relatore  
**MAZZARACO EUSTACHIO**, Giudice

in data 11/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [REDACTED]/2023 depositato il 10/07/2023

**proposto da**

[REDACTED] Srl - [REDACTED]

**Difeso da**

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

**Rappresentato da** [REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Potenza

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230001043231000 IMU 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** Accoglimento del ricorso

**Resistente/Appellato:** nessuno è comparso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.07.2023, la società [REDACTED], in persona del legale rappr.te p.t. proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09220230001043231000, notificata in data 17.03.2023 e del relativo ruolo sotteso (n. 2023/000694), emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione con la quale richiedeva il pagamento della somma di € 27.194,88, per IMU anno 2014 dovuta al Comune di [REDACTED], a seguito di prodromico avviso di liquidazione n.6801, asseritamente notificato il 23.10.2019.

Opponeva la ricorrente, la nullità della cartella per carenza di legittimazione attiva in capo all'Agenzia entrate Riscossione; per omessa notifica degli atti presupposti di cui assumeva il mancato ricevimento; eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione e/o la prescrizione del credito.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, riaffermata la legittimità del procedimento di riscossione esattoriale, chiedeva integrarsi il contraddittorio o, comunque, disporre la chiamata in causa del Comune di [REDACTED] al quale, tuttavia, aveva provveduto a notificare la pendenza della lite. Eccepiva, per l'effetto, la propria carenza di legittimazione passiva, resistendo alle ulteriori eccezioni.

Alla pubblica udienza dell'11.12.2023, sulle conclusioni della ricorrente, la Corte rendeva la presente decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la decisione è limitata alla trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Le questioni non trattate, pertanto, non andranno necessariamente ritenute come omesse, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato nel giudizio.

A tale stregua, il ricorso è fondato e va accolto.

Se, infatti, è orientamento consolidato quello secondo cui la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo restando sindacabile in giudizio solo per vizi propri, è, altrettanto indispensabile che venga fornita prova dell'intervenuta notifica dell'atto medesimo.

Nella specie, ci si richiama ad un prodromico avviso di liquidazione n.6801, asseritamente notificato il 23.10.2019 di cui la cartella è la naturale conseguenza senza, tuttavia, che ne risulti la relativa prova.

Né, peraltro il Comune di [REDACTED], quale ente impositore ed al quale l'agente della riscossione, con nota pec del 05.09.2023 ha notificato la pendenza della lite con invito a parteciparvi, ha inteso costituirsi in giudizio per offrire dimostrazione.

In assenza di siffatta prova, il ricorso va accolto.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio che

liquida in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori se ed in quanto dovuti, con attribuzione al difensore antistatario; compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Così deciso in Potenza, l'11.12.2023

Il Relatore

Il Presidente